

## **Iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori previsto dal decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 65 del 03/03/2011 (GURS del 25/3/2011)**

### **Chiarimenti in merito all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.**

A seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 65 del 03/03/2011 (GURS del 25/3/2011), sono pervenute a questo Dipartimento diverse richieste di iscrizione riferibili a soggetti appartenenti ad alcune categorie professionali.

In relazione alle suddette richieste appare utile evidenziare che le disposizioni attualmente vigenti in materia trovano diretta applicazione anche in questa Regione. In particolare, in attesa dell'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto legislativo 192/2005, le norme attualmente vigenti sono sostanzialmente riconducibili a quelle fissate dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. L'allegato III, previsto dal comma 6 dell'art. 18, al punto 2, definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza."

L'ambito delle attività professionali esercitabili dai singoli professionisti risulta dalle disposizioni istitutive dei singoli albi o collegi, così come modificate ed integrate dalle norme successive, ed in particolare dal D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 (G.U.R.I. n. 190 del 17 agosto 2001). Tuttavia, le disposizioni stabilite d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 riguardano un ambito ben definito dell'esercizio della libera professione (la certificazione energetica degli edifici), peraltro anche temporalmente delimitato ("... nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti...").

Pertanto, al fine di meglio delineare le professionalità coinvolte nella certificazione energetica degli edifici, si ritiene di fare utile riferimento alle categorie professionali espressamente indicate nella guida "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**" (aggiornamento marzo 2011) realizzata dall'Agenzia delle Entrate, consultabile sul sito della stessa Agenzia, ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). La suddetta Guida, al paragrafo 4, individua i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, ai fini delle detrazioni fiscali:

"L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: **ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.**"

Si ritiene quindi, in questa prima fase, di poter procedere all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori che hanno avanzato richiesta, appartenenti alle suddette categorie professionali. Il Dipartimento regionale dell'energia si riserva comunque di valutare più attentamente in seguito, le richieste pervenute da altre categorie professionali, anche in considerazione dell'evolversi della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda il rilascio del numero identificativo personale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale, questo sarà reso noto entro la data di scadenza prevista dal D.D.G. n. 65/2011.

Il numero di riferimento attribuito ai singoli soggetti certificatori, che costituirà l'elemento di identificazione degli stessi nell'ambito del catasto energetico regionale, sarà reso noto mediante la pubblicazione di un primo elenco che sarà pubblicato sul portale internet della Regione Siciliana, nello spazio *web* riservato al Dipartimento dell'Energia. Della pubblicazione del suddetto elenco sarà data comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*.

L'elenco verrà periodicamente aggiornato, in relazione alle richieste di iscrizione che perverranno in data successiva alla data di chiusura della prima lista di soggetti certificatori. Il suddetto elenco potrà essere riesaminato in funzione del variare della disciplina nazionale e/o regionale in materia o in caso di variazione dei requisiti soggettivi dei richiedenti. A tal fine si invitano i soggetti interessati ed i relativi ordini professionali a comunicare, a questo Dipartimento, ogni utile informazione e/o variazione che abbia rilevanza ai fini dell'iscrizione. Ciò anche con riferimento al possesso dei requisiti dichiarati e/o in relazione alla constatazione di eventuali inesattezze riportate.

I soggetti certificatori che, alla data di scadenza prevista dal D.D.G. n. 65/2011, pur avendo già inoltrato la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale, non risultassero ancora inseriti nello stesso elenco, potranno procedere all'invio dei relativi attestati di certificazione energetica, purché negli stessi attestati (nello spazio dedicato alle informazioni aggiuntive) vengano riportati la data e le modalità di invio della richiesta.

L'efficacia degli attestati di certificazione così inviati, resta comunque subordinata alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori.

**Il Dirigente del Servizio II**

firmato

*Dott. Domenico Santacolomba*